

Allegato parte integrante

Criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda.

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGI NELLE AREE LACUALI DEMANIALI DEL LAGO DI GARDA

1 Premessa

L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio.

Con deliberazione n. 641 del 23 marzo 2001 la Giunta provinciale determinava i criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi. Con la predetta deliberazione si stabiliva, tra l'altro, che la durata delle concessioni doveva essere quadriennale e che le stesse potevano essere rinnovate alla scadenza senza formalità d'istruttoria qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive limitatamente all'ulteriore quadriennio.

Nel frattempo sono state presentate ulteriori domande di concessione di ormeggi e, conseguentemente, il numero delle richieste è generalmente superiore rispetto ai posti disponibili; in questo senso, si registra l'esigenza di garantire la possibilità di accesso generalizzato attraverso procedure che contemplino il turn over, qualora necessario.

Coerentemente, con l'obiettivo di garantire un accesso generalizzato, che presuppone quindi concessioni a tempo e decadenza nel caso del venir meno dei requisiti, vi è l'esigenza di rafforzare, per evitare comportamenti elusivi delle norme che presidiano l'obiettivo, il divieto di subconcessione e di trasferimento, vietando, ad esempio, il trasferimento dell'ormeggio tramite la pratica della cointestazione dell'imbarcazione. Si ritiene altresì fondamentale, in tale ottica,

ai fini del migliore utilizzo di tali beni demaniali, introdurre il principio di utilizzo intensivo dell'unità di navigazione per cui viene concesso l'ormeggio con la relativa previsione di misure di controllo dell'effettivo uso, tutte misure volte a favorire il turn over.

Con deliberazione n. 1884 di data 7 settembre 2007 la Giunta provinciale stabiliva di approvare, entro il 30 giugno 2008, i nuovi criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, requisiti della domanda e condizione per l'utilizzo degli stessi.

Se ritenuto opportuno, con successivo provvedimento si potrà estendere l'applicazione dei nuovi criteri anche agli altri laghi trentini in relazione alle concessioni degli ormeggi nelle acque demaniali lacuali.

2 Ambito territoriale e soggetti concedenti

I criteri si applicano a tutti gli ormeggi dati in concessione nelle acque demaniali lacuali del Lago di Garda.

I soggetti concedenti, tenuti all'applicazione dei criteri ed a curare le relative procedure, sono:

- Servizio Comunicazioni e Trasporti, in cui è incardinato l'Ispettorato di Porto;
- Servizio Bacini Montani;
- Comuni e articolazioni Societarie ai quali sono state concesse dalla PAT aree demaniali lacuali;

Per quanto attiene invece ai beni demaniali dati in concessione e gestiti direttamente dai Circoli velici trentini iscritti alla FIV (Federazione italiana vela), in considerazione della peculiarità delle attività svolte, si ritiene opportuna la non applicazione puntuale dei criteri, ma bensì l'obbligo di approvare un codice di

autoregolamentazione che, recependo i principi ispiratori dei criteri, favorisca l'uso intensivo degli spazi acquei. Il codice approvato dai Circoli, dovrà essere trasmesso per l'approvazione definitiva, entro cinque mesi dalla data di approvazione dei presenti criteri, all'Ispettorato di Porto incardinato presso il Servizio Comunicazioni e Trasporti della PAT.

3 Piano d'ormeggio

Per ogni porto e area lacuale demaniale, il soggetto concedente (PAT e Comuni con relative eventuali articolazioni societarie) definisce ed approva un piano d'ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare ed evidenziate le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste. Nel caso di soggetto concedente identificato nei Comuni e relative eventuali articolazioni societarie, il Piano d'ormeggio viene trasmesso, per l'approvazione definitiva, al Servizio provinciale competente sull'area interessata.

Il Piano d'ormeggio può essere aggiornato periodicamente dal soggetto concedente con la stessa procedura di cui sopra.

4 Bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio

Sulla base del Piano d'ormeggio, il soggetto concedente approva, anche per singoli porti, il bando per l'assegnazione degli spazi acquei per ormeggio liberi.

Nel bando devono essere specificati:

- l'area demaniale interessata ed il contingente dei posti d'ormeggio da assegnare, con tipologia e dimensioni delle unità di navigazione previste in

relazione ai posti d'ormeggio liberi, con l'indicazione delle eventuali riserve dei posti;

- le modalità per la presentazione delle domande, con la relativa documentazione da allegare e le condizioni di ammissibilità delle stesse;
- i termini per la presentazione delle domande;
- la modulistica da utilizzare;
- l'esplicito riferimento alla presente deliberazione in merito a: procedure d'assegnazione degli ormeggi e di formazione della graduatoria, norme e condizioni regolanti la concessione, adempimenti, obblighi e responsabilità degli assegnatari;
- eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio quali, ad esempio, le modalità di sorteggio delle domande.

Almeno 20 giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, il bando deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo comunale dei territori interessati dal Piano d'ormeggio, dove deve rimanere per tutto il periodo previsto per la presentazione delle stesse.

La Giunta provinciale può approvare, con deliberazione, un "bando tipo", con la relativa modulistica da utilizzare per le procedure di assegnazione degli ormeggi da parte dei soggetti concedenti.

5 Contenuto della domanda

Il richiedente, proprietario dell'unità di navigazione (legale rappresentante nel caso di Enti e Società) per il quale si richiede l'ormeggio, può presentare una sola domanda, in bollo, per ogni porto, con l'eventuale posto barca di preferenza, peraltro non vincolante per il soggetto concedente; possono essere state presentate anche altre

domande non ancora accolte relative ad altri porti, ma di tale evenienza deve essere fatta menzione nella domanda.

In ogni caso può essere presentata, per ogni porto, una sola domanda per unità di navigazione da diporto per nucleo familiare.

Ad una singola unità di navigazione può corrispondere un'unica domanda e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da parte di eventuali comproprietari.

L'inosservanza di dette disposizioni comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione;

La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, su moduli predisposti dal soggetto concedente, dovrà essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e dovrà contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente;
2. i dati relativi alla residenza anagrafica;
3. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (se il richiedente non è una persona fisica);
4. il porto nel quale si chiede l'assegnazione dell'ormeggio con eventuale indicazione del numero di ormeggio di preferenza;
5. il richiedente dovrà dichiarare, pena la decadenza dell'assegnazione stessa:
 - di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto nello stesso porto;
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;

- di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione e di essere a conoscenza che la titolarità della concessione non può essere variata nemmeno in caso di vulture e cointestazioni nella proprietà dell'unità di navigazione (che quindi comportano decadenza);
- di essere a conoscenza dell'obbligo di provvedere al pagamento della cauzione e del canone entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto alla riserva del posto o alla precedenza in graduatoria e/o di riduzione del canone concessorio;
- di essere a conoscenza dell'obbligo, per garantire un uso intensivo dell'ormeggio, di utilizzare l'unità di navigazione per almeno 15 uscite giornaliere all'anno, provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, il giornale di bordo, fornito dal soggetto concedente, debitamente compilato e nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell'unità di navigazione e le eventuali assenze (ad esempio per fermo manutenzioni, ecc.);
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome dell'imbarcazione, materiale di costruzione, colore, larghezza, lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm)).

6. Alla domanda dovrà essere allegata:

- la documentazione fotografica in primo piano a colori dell'unità di navigazione (n. 2 foto formato 10X15 cm);

- copia di polizza assicurativa dell'unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi;
- copia del bollettino di versamento di Euro 25,00 per spese di istruttoria e segreteria soggetto concedente.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata.

Dovrà essere altresì comunicata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, l'eventuale assegnazione di un posto d'ormeggio per la medesima unità di navigazione in altro porto.

Le domande di concessione presentate fuori termine non potranno essere accolte.

6 Formazione della graduatoria ed assegnazione dei posti d'ormeggio

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, entro 2 mesi il soggetto concedente, previa istruttoria, approva la relativa graduatoria (con determinazione dirigenziale per Servizi provinciali e Comuni con relative eventuali articolazioni societarie).

L'esito della domanda ed il collocamento in graduatoria saranno comunicati ai richiedenti a cura del soggetto concedente.

Ai fini della formazione della graduatoria, sono considerate con diritto alla riserva di posto d'ormeggio, secondo l'ordine sotto riportato (anche fuori bando nel caso si liberino posti d'ormeggio - in questo caso con inserimento d'ufficio in graduatoria), le domande relative a:

- a) le unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso sulle acque interne appartenenti alle Autorità ed Enti competenti;

- b) le unità di navigazione adibite alla pesca professionale, limitatamente a un posto d'ormeggio per ogni soggetto;
- c) le unità di navigazione autorizzate al trasporto pubblico non di linea;
- d) le unità di navigazione di appoggio o di soccorso di società nautiche e di scuole veliche o nautiche riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti, limitatamente a un posto d'ormeggio per ogni soggetto.

In caso di carenza di posti, a parità di merito viene considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda e poi, se necessario, il sorteggio.

Le rimanenti domande saranno raggruppate nelle seguenti due classi, riportate in ordine di priorità:

- a) unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente nella Provincia di Trento;
- b) unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente fuori dalla Provincia di Trento;

Per i due gruppi, ordinati secondo la priorità indicata, sarà quindi formata la graduatoria tramite sorteggio delle domande, secondo le specificazioni stabilite nel bando di concorso.

L'assegnazione dei posti d'ormeggio, completate le procedure sopra indicate, avverrà limitatamente ai proprietari di unità di navigazione collocati utilmente in graduatoria, nei limiti dei posti d'ormeggio disponibili.

I richiedenti presenti in graduatoria ma esclusi per carenza di posti formeranno una graduatoria da cui attingere, in caso di rinunce, nel rispetto dell'ordinamento risultante dal sorteggio.

7 Concessione dell'ormeggio e condizioni per l'utilizzo degli ormeggi

La concessione dell'ormeggio agli aventi diritto si avrà mediante sottoscrizione del relativo atto di concessione, previa trasmissione da parte del richiedente, entro i termini comunicati dal soggetto concedente, della documentazione atta a comprovare:

- a) la disponibilità dell'unità di navigazione (in proprietà);
- b) il possesso dei requisiti e titoli per beneficiare della riserva del posto o della priorità in graduatoria o della riduzione del canone;
- c) Il pagamento della cauzione e del canone, che, qualora dovuto, dovrà avervi entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione pena la decadenza dell'assegnazione.

Le concessioni hanno durata biennale e possono essere rinnovate alla scadenza, senza formalità di istruttoria qualora non siano mutate le condizioni soggettive ed oggettive, limitatamente all'ulteriore biennio.

Il canone di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente, di cui all'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e relative deliberazioni e potrà essere oggetto di rideterminazione con frequenza non inferiore all'anno, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, a semplice richiesta dell'amministrazione concedente.

Il soggetto concedente, ultimate le procedure amministrative di competenza, rilascerà agli assegnatari dell'ormeggio un apposito contrassegno che i concessionari dovranno esporre in evidenza sull'unità di navigazione (possibilmente sul lato sinistro di prua).

Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura del concessionario.

Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte dell'Amministrazione provinciale qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario.

Si sottolinea l'obbligo del concessionario di usare in modo intensivo l'ormeggio, utilizzando l'unità di navigazione per almeno 15 uscite annue (in giorni diversi), provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, il giornale di bordo (fornito dal soggetto concedente) debitamente compilato e nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell'unità di navigazione e le eventuali assenze per fermo manutenzioni, ecc.

I proprietari di unità di navigazione abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante concessione provinciale che occupino spazi acquei o strutture dei porti demaniali e zone portuali, devono rimuovere urgentemente a loro cura le imbarcazioni

e i relitti anzidetti; qualora i proprietari stessi non ottemperino a ordine provinciale di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti verranno rimossi d'ufficio dalla Provincia addebitando le spese ai proprietari delle unità anzidette.

Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate non è consentito l'ormeggio se non per ragioni di emergenza; gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità od attrezzo in tutta la loro superficie.

Nessuna responsabilità per danni e furti viene assunta dall'Amministrazione provinciale nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, ormeggino in porto nonché eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e

fenomeni naturali; i proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del bene oggetto della concessione e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali la concessione medesima è stata a suo tempo assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione provinciale, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali, è fatta inoltre salva l'applicabilità degli articoli 42, 47, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Come detto in precedenza, vi è il divieto di subconcessione e trasferibilità, pena la decadenza della concessione.

Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente “fiduciario”: il contratto di concessione o disciplinare che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione, affinché il rapporto sia efficacemente instaurato è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, pena decadenza della concessione.

Si prevede altresì la decadenza in caso di volture o cointestazioni nella proprietà dell'unità di navigazione nel corso della concessione: la concessione iniziale non è trasferibile a terzi, anche perché si presume che la cointestazione derivi dal non uso dell'unità di navigazione, che comporta, di per sé, decadenza.

8 Nuovi bandi

Di norma alla scadenza del termine dei quattro anni di concessione, e, in ogni caso anche prima in presenza di un congruo numero di posti d'ormeggio liberi (e in

assenza di richieste dopo l'esaurimento della graduatoria dei non assegnatari), viene emanato dal soggetto concedente un nuovo bando.

Prescindendo dalla riserva di posti, al cui riguardo si applicano le modalità di assegnazione già descritte, con il nuovo bando si procederà all'applicazione del criterio della rotazione in caso di carenza di posti d'ormeggio: le domande ripresentate dai non assegnatari per indisponibilità di posti d'ormeggio saranno collocate, nella rispettiva classe di priorità (residenti in Provincia di Trento e non residenti in Provincia di Trento) ai primi posti, con ordinamento tramite sorteggio. Le rimanenti domande saranno collocate, nelle rispettive classi di priorità, in coda a quelle sopra indicate ed ordinate mediante sorteggio.

9 Controlli

Saranno effettuati dal soggetto concedente controlli inerenti a:

- dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- effettivo utilizzo delle unità di navigazione per cui è concesso l'ormeggio.

10 Comunicazione dei bandi e delle graduatorie

I soggetti concedenti comunicano bandi e graduatorie all'Ispettorato di Porto, incardinato presso il Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia.

11 Regime transitorio

I criteri sopra riportati, dal paragrafo n. 1 al paragrafo n. 10, troveranno completa applicazione per le nuove concessioni di ormeggi a far data dal 01.01.2011, a seguito della pubblicazione di bandi.

Per quanto concerne le concessioni in essere alla data di approvazione dei presenti criteri, le stesse avranno decadenza al 31.12.2010. Le concessioni in scadenza prima del 31.12.2010 saranno prorogate sino a tale data, salvo rinuncia da parte dei concessionari.

Dalla data di approvazione dei presenti criteri, i soggetti concedenti non stipuleranno atti di concessione aventi termine di scadenza successivo al 31.12.2010.

Nel periodo intercorrente tra il 01.01.2009 ed il 31.12.2010 dovranno essere applicati i seguenti criteri.

Essi sono finalizzati a garantire una introduzione graduale delle nuove modalità di gestione degli ormeggi, in relazione in particolare all'obbligo di utilizzo intensivo dell'unità di navigazione ed al divieto di subentro nella concessione da parte di eventuali nuovi cointestatari dell'unità di navigazione. In tale periodo dovrà inoltre essere rivisitata la disciplina dei canoni applicati alla concessione degli ormeggi, essendo auspicabile l'adeguamento dei canoni a valori più rispondenti a quelli di mercato e le necessarie forme di omogeneizzazione delle tariffe per i diversi soggetti concedenti coinvolti, entro il 31.12.2008 per potere applicare le nuove condizioni economiche a partire dal 01.01.2009 a tutte le concessioni in essere.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo al concessionario, dal 01.01.2009 si applica integralmente, ad esclusione della parte relativa alla durata della concessione, il paragrafo n. 7, "Concessione dell'ormeggio e condizioni per l'utilizzo degli ormeggi", dei presenti criteri. Si sottolinea, in particolare, l'obbligo del concessionario di:

- garantire un uso intensivo dell'ormeggio, utilizzando l'unità di navigazione per almeno 15 uscite giornaliere all'anno, provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, il giornale di bordo (fornito dal soggetto concedente) debitamente compilato e nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell'unità di navigazione e le eventuali assenze per fermo manutenzioni, ecc.;
- non cedere a terzi, neanche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione e di non mutare, attraverso vulture e cointestazioni, la titolarità dell'unità di navigazione, perché ciò comporterebbe la decadenza della concessione.

In aggiunta a quanto sopra, il concessionario dovrà trasmettere entro il termine indicato dal soggetto concedente, copia della polizza assicurativa dell'unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi.

Saranno effettuati controlli da parte del soggetto concedente. Il mancato rispetto di detti obblighi comporta la decadenza della concessione.

Riguardo ai titolari di imbarcazioni attualmente esclusi dalla possibilità di ottenere l'ormeggio per carenza di posti, saranno tenute in considerazione le domande già presentate: il soggetto concedente è peraltro tenuto a procedere alla verifica delle liste d'attesa, stralciando le domande per le quali è venuto meno qualche requisito necessario o l'interesse stesso all'ormeggio.

E' prevista la possibilità di presentare nuove domande da parte di titolari di unità di navigazione.

In caso di ormeggio libero, prese in considerazione tutte le domande valide per quel singolo porto (domande in giacenza e nuove domande, sino a quel momento presentate), il posto sarà assegnato al primo dei non assegnatari sulla base della formazione della seguente graduatoria:

- soggetto con diritto alla riserva di posto d'ormeggio, di cui al paragrafo n. 6 dei presenti criteri;
- unità di navigazione di un residente in Provincia di Trento;
- unità di navigazione di un non residente in Provincia di Trento;

A parità di merito, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità, assegnazione mediante sorteggio.

In caso di assegnazione dell'ormeggio sarà richiesta, ai fini della firma della concessione, anche la copia della polizza assicurativa dell'unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi.

Naturalmente, anche per tali ormeggi, il termine di scadenza della concessione non dovrà superare il 31.12.2010.

Per i circoli velici iscritti alla FIV (Federazione italiana vela) trova applicazione il paragrafo n. 2 dei presenti criteri.